



# Ordinanza sull'intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (OIPIA)

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 13a capoverso 3, 67 capoverso 1<sup>er</sup> e 68<sup>novies</sup> capoversi 6–8 della legge federale del 19 giugno 1959<sup>1</sup> sull'assicurazione per l'invalidità (LAI),

*ordina:*

## Sezione 1: Oggetto

### Art. 1

La presente ordinanza disciplina i principi per la concessione di importi forfettari per l'intervento precoce intensivo (IPI) in caso di disturbi dello spettro autistico da parte dell'assicurazione invalidità, il calcolo e il versamento di questi importi forfettari, i criteri di valutazione dell'IPI e il trattamento dei dati.

## Sezione 2: Condizioni per la concessione di importi forfettari da parte dell'assicurazione invalidità

### Art. 2            Condizioni

L'assicurazione invalidità concede importi forfettari per la presa a carico dei provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell'IPI soltanto se sono adempiute le condizioni concernenti:

- a. l'organizzazione in seno alla quale l'IPI è svolto (organizzazione) (art. 3);
- b. il personale dell'organizzazione (art. 4);
- c. il metodo d'intervento (art. 5);

<sup>1</sup> RS 831.20; FF 2025 1106

- d. la durata, il luogo e l'intensità dell'IPI (art. 6);
- e. se del caso, la proroga dell'IPI (art. 7); e
- f. i partecipanti all'IPI (art. 8).

### **Art. 3 Organizzazione**

<sup>1</sup> L'organizzazione fa capo a un'istituzione di diritto pubblico o ha concluso con il Cantone un contratto di prestazioni relativo all'IPI.

<sup>2</sup> Adempie una delle seguenti due condizioni:

- a. è diretta da:
  1. un medico specialista in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza,
  2. un medico specialista in medicina dell'infanzia e dell'adolescenza con specializzazione in neuropsiatria, o
  3. un medico specialista in medicina dell'infanzia e dell'adolescenza con specializzazione in pediatria dello sviluppo;
- b. i provvedimenti sanitari da essa eseguiti sono seguiti da un medico che adempie i criteri di cui alla lettera a numero 1, 2 o 3.

### **Art. 4 Personale dell'organizzazione**

<sup>1</sup> L'équipe che svolge l'IPI è composta da personale medico e da personale pedagogico. La quota del personale medico è almeno del 20 per cento in equivalenti a tempo pieno, compresa la direzione.

<sup>2</sup> Il personale medico comprende persone in formazione in misura non superiore al 30 per cento degli equivalenti a tempo pieno.

<sup>3</sup> Il personale medico e il personale pedagogico sono formati o in corso di formazione nel settore dei disturbi dello spettro autistico o sul metodo d'intervento applicato dall'organizzazione.

### **Art. 5 Metodo d'intervento**

Il metodo d'intervento applicato:

- a. è riconosciuto quale efficace dalla comunità scientifica;
- b. consiste in una terapia comportamentale o in una terapia incentrata sullo sviluppo oppure in una combinazione di questi due elementi;
- c. comprende gli ambiti della cognizione, della comunicazione, del linguaggio, dell'interazione sociale e dello sviluppo affettivo;
- d. consiste in parte nel lavoro con il bambino da solo e in parte nel lavoro con piccoli gruppi di bambini;
- e. coinvolge adeguatamente i detentori dell'autorità parentale, nella misura del possibile.

**Art. 6 Durata, luogo e intensità dell'IPI**

<sup>1</sup> L'IPI dura almeno due anni, per un totale di almeno 90 settimane.

<sup>2</sup> In casi eccezionali e fondati dal punto di vista medico, la durata dell'IPI può essere ridotta, in particolare se l'età o i progressi del bambino lo giustificano.

<sup>3</sup> L'IPI è svolto in linea di principio integralmente in seno all'organizzazione o nei luoghi in cui il bambino vive, in particolare presso il suo domicilio o l'asilo nido.

<sup>4</sup> Eccezionalmente, può essere svolto a distanza mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a condizione che il bambino e i detentori dell'autorità parentale siano seguiti intensamente in seno all'organizzazione all'inizio dell'intervento.

<sup>5</sup> L'IPI svolto secondo le modalità previste al capoverso 3 comprende in media almeno 15 ore alla settimana di lavoro con il bambino fornito dall'équipe che svolge l'IPI, individualmente o in piccoli gruppi.

<sup>6</sup> L'IPI svolto secondo le modalità previste al capoverso 4 comprende in media almeno 10 ore alla settimana di lavoro fornito dall'équipe che svolge l'IPI:

- a. con il bambino, individualmente o in piccoli gruppi; o
- b. con i detentori dell'autorità parentale in base a sequenze filmate del bambino, in tempo reale o in un momento successivo.

**Art. 7 Proroga dell'IPI**

Se sono adottati provvedimenti a titolo di proroga dell'IPI svolto secondo le modalità previste all'articolo 6 per consolidare i risultati raggiunti dal bambino prima dell'inizio della scuola o per agevolare la transizione in un altro ambiente o l'integrazione nella scuola, questi consistono in un lavoro con il bambino fornito dall'équipe che svolge l'IPI per almeno un'ora alla settimana in media.

**Art. 8 Partecipanti all'IPI**

I bambini che partecipano all'IPI adempiono le seguenti condizioni:

- a. sono assicurati conformemente alla LAI;
- b. sono affetti da un disturbo dello spettro autistico riconosciuto dall'assicurazione invalidità quale infermità congenita e annunciati all'ufficio AI del loro Cantone di domicilio per questo disturbo;
- c. la gravità del disturbo dello spettro autistico da cui sono affetti oppure la gravità delle loro limitazioni funzionali o dello sviluppo intellettuale giustificano un IPI;
- d. non presentano comorbidità per le quali un IPI è controindicato; e
- e. hanno meno di quattro anni al momento dell'inizio dell'IPI; se è giustificato dal punto di vista medico, possono avere un'età più elevata.

### Sezione 3: Calcolo degli importi forfettari e modalità di versamento

#### Art. 9 Calcolo degli importi forfettari

<sup>1</sup> Gli importi forfettari destinati alla presa a carico dei provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell'IPI sono calcolati per bambino e per anno sulla base delle prestazioni mediche regolamentate, moltiplicate per le spese regolamentate per queste prestazioni.

<sup>2</sup> Le prestazioni mediche regolamentate sono composte:

- a. dal 20 per cento del numero delle ore di lavoro minime di cui all'articolo 6 capoversi 5 e 6; e
- b. da due ore alla settimana per il lavoro supplementare svolto in relazione con il bambino.

<sup>3</sup> Le spese regolamentate sono fissate sulla base:

- a. delle tariffe esistenti per le prestazioni delle varie categorie di personale medico che svolge l'IPI; e
- b. della composizione media delle équipes di personale medico nelle organizzazioni che svolgono gli IPI oggetto di una convenzione tra l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e il Cantone, compresa la direzione.

#### Art. 10 Fissazione degli importi forfettari nelle convenzioni tra l'UFAS e i Cantoni

<sup>1</sup> L'UFAS fissa l'ammontare degli importi forfettari di cui all'articolo 9 nelle convenzioni concluse con i Cantoni secondo l'articolo 17.

<sup>2</sup> Aggiorna questo ammontare ogni quattro anni.

#### Art. 11 Importo forfettario annuo massimo

<sup>1</sup> L'importo forfettario annuo è limitato al 30 per cento delle spese complessive medie per bambino e per anno degli IPI svolti in seno a tutte le organizzazioni oggetto di una convenzione tra l'UFAS e un Cantone.

<sup>2</sup> L'UFAS valuta queste spese basandosi sulle cifre disponibili l'anno precedente la conclusione o il rinnovo di una convenzione.

#### Art. 12 Importo forfettario mensile per la proroga dell'IPI

<sup>1</sup> L'importo forfettario per la proroga dell'IPI secondo l'articolo 7 è fissato per bambino su base mensile. L'importo forfettario mensile corrisponde al 3 per cento dell'importo forfettario annuo.

<sup>2</sup> Se la durata dell'IPI è ridotta secondo l'articolo 6 capoverso 2, non è versato alcun importo forfettario mensile in caso di proroga dell'IPI.

**Art. 13 Riduzione o soppressione dell'importo forfettario annuo**

<sup>1</sup> Se l'IPI è interrotto definitivamente o la sua durata è ridotta secondo l'articolo 6 capoverso 2, l'importo forfettario annuo è ridotto secondo le seguenti modalità:

- a. se l'IPI dura meno di sei mesi, l'importo forfettario è ridotto della metà;
- b. se l'IPI dura più di un anno, ma meno di 21 mesi, l'importo forfettario è ridotto della metà per il secondo anno.

<sup>2</sup> L'importo forfettario può essere ridotto o soppresso in qualsiasi momento, se le condizioni poste nella LAI, nella presente ordinanza o nelle convenzioni tra l'UFAS e i Cantoni non sono interamente adempiute.

**Art. 14 Durata massima del versamento degli importi forfettari**

<sup>1</sup> L'importo forfettario annuo di cui all'articolo 9 è versato per due anni al massimo.

<sup>2</sup> L'importo forfettario mensile per la proroga dell'IPI di cui all'articolo 12 è versato per un anno al massimo.

**Art. 15 Altre modalità di versamento degli importi forfettari**

<sup>1</sup> Gli importi forfettari sono versati al Cantone una volta all'anno per ogni bambino che ha partecipato per un primo o un secondo anno intero a un IPI, che ha interrotto definitivamente l'IPI o che ha terminato un IPI di durata ridotta o una sua proroga prima del 1° ottobre.

<sup>2</sup> Il Cantone emette una fattura all'indirizzo dell'UFAS prima del 1° novembre indicandovi:

- a. il numero di bambini coinvolti;
- b. la loro data di nascita;
- c. le date dell'inizio e, se del caso, della fine dell'IPI oppure le date dell'inizio e della fine della proroga dell'IPI; e
- d. il nome dell'organizzazione.

<sup>3</sup> Per il resto, le modalità di versamento degli importi forfettari sono previste nelle convenzioni tra l'UFAS e i Cantoni.

**Sezione 4: Pianificazione cantonale e convenzioni tra l'UFAS e i Cantoni****Art. 16 Pianificazione cantonale**

<sup>1</sup> L'organo cantonale competente definisce una pianificazione concernente l'IPI prima della conclusione o del rinnovo di una convenzione secondo l'articolo 17.

<sup>2</sup> La pianificazione illustra in particolare:

- a. il finanziamento dell'offerta di IPI;

- b. una stima del numero di posti necessari per soddisfare i bisogni, le capacità di accoglienza del momento e gli obiettivi del Cantone in materia;
- c. le modalità della vigilanza cantonale sull'organizzazione o sulle organizzazioni; e
- d. se del caso, gli accordi con altri Cantoni circa l'IPI.

#### **Art. 17            Convenzioni tra l'UFAS e i Cantoni**

<sup>1</sup> Le convenzioni tra l'UFAS e gli organi cantonali competenti per l'IPI contengono almeno gli elementi previsti all'articolo 13a capoverso 1 lettera d LAI e disposizioni sul rinnovo delle medesime.

<sup>2</sup> Le convenzioni sono concluse per una durata di quattro anni al massimo, con una scadenza identica per tutte.

<sup>3</sup> Il Cantone presenta all'UFAS la sua richiesta di conclusione o di rinnovo di una convenzione, corredata della pianificazione di cui all'articolo 16 e delle seguenti informazioni:

- a. il quadro legale e istituzionale relativo all'offerta di IPI;
- b. il metodo d'intervento adottato dall'organizzazione o dalle organizzazioni e il loro approccio relativo all'IPI;
- c. le categorie professionali cui appartengono i membri dell'équipe che svolge l'IPI in equivalenti a tempo pieno, compresa la direzione;
- d. per ogni organizzazione, il bilancio e i conti economici dell'anno precedente la conclusione della convenzione o il suo rinnovo; i conti economici devono essere presentati in modo analitico e permettere di distinguere le spese medie per anno e per bambino e l'ammontare dei contributi cantonali all'organizzazione; se l'organizzazione è integrata in un'istituzione che fornisce altre prestazioni, i conti presentati devono riferirsi unicamente alle prestazioni di IPI.

<sup>4</sup> I Cantoni mettono a disposizione dell'UFAS i documenti necessari, in particolare quelli dimostranti che l'organizzazione e il suo personale adempiono le condizioni previste dalla LAI e dalla presente ordinanza.

<sup>5</sup> In caso di rinnovo della convenzione, la richiesta va presentata almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione.

#### **Art. 18            Vigilanza**

<sup>1</sup> L'UFAS vigila sul rispetto dei principi per la concessione degli importi forfettari previsti dalla LAI e dalla presente ordinanza.

<sup>2</sup> Il Cantone è tenuto in qualsiasi momento a fornire all'UFAS e agli altri organi federali competenti informazioni circa l'attuazione di questi principi e della convenzione con l'UFAS e ad autorizzarli a prendere atto dei documenti determinanti.

## **Sezione 5: Valutazione dell'IPI, raccolta e trasmissione di dati**

### **Art. 19 Criteri di valutazione dell'IPI**

La valutazione dell'IPI riguarda in particolare:

- a. lo sviluppo del bambino in relazione con l'IPI;
- b. l'impatto dell'IPI sul percorso scolastico del bambino, tenuto eventualmente conto del sostegno integrativo di cui beneficia e delle capacità di accoglienza delle scuole regolari del Cantone;
- c. l'impatto dell'IPI sul ricorso alle prestazioni dell'assicurazione invalidità;
- d. l'influenza dell'IPI sull'integrazione nel mondo del lavoro e sull'autonomia in materia di alloggio;
- e. le spese dell'IPI.

### **Art. 20 Raccolta e trasmissione di dati per misurare lo sviluppo del bambino**

Per consentire di misurare lo sviluppo del bambino in relazione con l'IPI, le organizzazioni sottopongono i bambini a test volti a misurare le loro capacità prima e dopo l'IPI e ne trasmettono i risultati ai Cantoni. Il Dipartimento federale dell'interno stabilisce le modalità.

### **Art. 21 Raccolta e trasmissione di altri dati**

<sup>1</sup> Oltre ai dati previsti all'articolo 68<sup>novies</sup> capoverso 2 LAI, le organizzazioni raccolgono i seguenti dati:

- a. se del caso, le date dell'inizio e della fine della proroga dell'IPI nonché il numero totale di ore di proroga effettuate con il bambino;
- b. se del caso, il motivo dell'interruzione definitiva dell'IPI;
- c. il metodo d'intervento applicato e il numero di ore e di settimane di IPI generalmente effettuate;
- d. le categorie professionali cui appartengono i membri dell'équipe che svolge l'IPI in equivalenti a tempo pieno, compresa la direzione;
- e. le spese totali dell'organizzazione, le spese medie per anno e per bambino, e l'importo dei contributi cantonali all'organizzazione; se l'organizzazione è integrata in un'istituzione che fornisce altre prestazioni, i dati trasmessi devono riferirsi unicamente alle prestazioni di IPI.

<sup>2</sup> Esse trasmettono:

- a. tutti i dati di cui al capoverso 1 all'organo cantonale competente;
- b. le date dell'inizio e della fine della proroga dell'IPI all'ufficio AI a fini di controllo nel seguente momento:

1. per quanto concerne la data dell'inizio: prima dell'inizio della proroga,
2. per quanto concerne la data della fine: al momento della conclusione della proroga.

<sup>3</sup> Il 15 ottobre di ogni anno l'organo cantonale competente trasmette all'Ufficio federale di statistica (UST) a fini statistici i dati di cui al capoverso 1, corredati del nome dell'organizzazione, delle date dell'inizio e della fine dell'IPI nonché dei dati di cui all'articolo 68<sup>novies</sup> capoverso 5 lettera a LAI.

<sup>4</sup> L'UST può formulare raccomandazioni relative alla raccolta e alla trasmissione dei dati.

## **Art. 22 Finanziamento delle statistiche**

Il Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità assume la totalità delle spese sostenute dall'UST in relazione con la statistica sull'IPI.

## **Sezione 6: Diritto degli assicurati, anonimizzazione e distruzione dei dati**

### **Art. 23 Obbligo d'informare l'assicurato**

Le organizzazioni informano per scritto l'assicurato o il suo rappresentante circa il diritto di opposizione di cui all'articolo 24 nonché la raccolta, la trasmissione, l'anonimizzazione, la distruzione e le altre forme di trattamento dei dati.

### **Art. 24 Diritto di opposizione**

<sup>1</sup> L'assicurato o il suo rappresentante legale può opporsi in qualsiasi momento, per scritto e senza indicarne i motivi, alla registrazione non anonimizzata dei dati a fini statistici presso l'organizzazione.

<sup>2</sup> L'opposizione deve essere firmata dall'assicurato o dal suo rappresentante legale e contenere le seguenti indicazioni relative all'assicurato:

- a. nome e cognome;
- b. indirizzo;
- c. data di nascita;
- d. numero AVS.

<sup>3</sup> L'assicurato o il suo rappresentante legale può revocare in qualsiasi momento l'opposizione.

### **Art. 25 Anonimizzazione e distruzione dei dati**

<sup>1</sup> L'organo cantonale competente e l'UST anonimizzano o distruggono i dati comunicati loro in virtù dell'articolo 68<sup>novies</sup> capoversi 3 e 5 lettera a LAI e delle disposizioni della presente ordinanza, non appena lo scopo del trattamento lo consente, ma al più tardi 30 anni dopo la loro raccolta.

<sup>2</sup> Se l'assicurato o il suo rappresentante legale esercita il diritto di opposizione di cui all'articolo 24, sono adottate le seguenti misure:

- a. l'organizzazione conferma per scritto all'assicurato o al suo rappresentante legale che l'opposizione è stata registrata e ne informa senza indugio l'organo cantonale competente; quest'ultimo inoltra l'opposizione all'UST;
- b. l'organizzazione e l'organo cantonale competente distruggono le indicazioni relative all'opposizione di cui all'articolo 24 capoverso 2;
- c. l'UST anonimizza senza indugio i dati già registrati e distrugge le indicazioni relative all'opposizione di cui all'articolo 24 capoverso 2.

<sup>3</sup> Se l'assicurato o il suo rappresentante legale revoca l'opposizione, l'organo cantonale competente può chiedere a questi o all'organizzazione di comunicargli nuovamente a fini statistici i dati anonimizzati a seguito dell'opposizione.

## Sezione 7: Entrata in vigore

### Art. 26

La presente ordinanza entra in vigore il ....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi